

## TESI DI LAUREA:

### ISTRUZIONI PER L'USO

#### 1. – RICHIESTA AL DOCENTE E SCELTA DELL'ARGOMENTO

Per l'assegnazione della tesi di laurea occorre naturalmente rivolgersi, in primo luogo, al docente della materia prescelta. Il primo consiglio è quello di *muoversi con un congruo anticipo*: indicativamente, quando ancora devono essere sostenuti almeno quattro-cinque esami. Questo perché molti docenti, essendo oberati di richieste, non sono in grado di assegnare immediatamente il titolo: e i tempi d'attesa possono rivelarsi anche molto lunghi (un anno, un anno e mezzo).

L'assegnazione del titolo è *un diritto* dello studente: salvo che l'argomento della tesi richieda per sua stessa natura il possesso di particolari cognizioni (ad esempio, la conoscenza di una o più lingue straniere per le tesi di diritto internazionale o per le tesi di taglio comparatistico), il docente è tenuto ad accogliere la richiesta dello studente. Il diniego può essere motivato soltanto sulla base dell'elevato numero (almeno 30) delle tesi assegnate dal docente che siano già in fase di elaborazione al momento della richiesta.

Nel colloquio con il docente, la prima decisione da prendere è quella relativa al *carattere "ordinario" o "breve" della tesi di laurea*: la tesi breve (che dovrebbe attestarsi intorno alle 25-30 pagine) non consente di ottenere un punteggio superiore ai tre punti, ma comporta, come è ovvio, un minore dispendio di tempo e di energie. Nell'effettuare la scelta è opportuno che lo studente tenga presenti almeno due fattori: 1) esistono votazioni di laurea (come il 99/110, che corrisponde ai cosiddetti "pieni voti", o il 105/110) che assumono rilevanza al fine dell'ammissione a determinati concorsi: chi è nelle condizioni di ambire a simili votazioni è opportuno che non si faccia sfuggire l'occasione; sarebbe un errore, ad esempio, scegliere la tesi "breve" partendo da una base di 94 o 95/110; 2) l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolge ogni anno a dicembre, sulla base di una domanda di partecipazione che va depositata intorno alla metà di novembre e che può essere presentata da chi abbia già svolto due anni di pratica professionale: questo significa che i laureati di ottobre possono sostenere l'esame (se riescono immediatamente a iscriversi alla pratica) dopo *due anni e due mesi* dalla laurea, mentre i laureati di dicembre devono aspettare praticamente *tre anni*; inutile dire che si tratta di un elemento che va preso in considerazione nel momento in cui si mettono in bilancio le risorse di tempo da investire nella preparazione della tesi di laurea.

*L'argomento della tesi* viene scelto dal docente, ma può essere suggerito dallo studente sulla base di propri interessi particolari, di suggestioni ricavate da eventuali letture etc.

#### 2.— IMPOSTAZIONE GENERALE DEL LAVORO

Con l'assegnazione dell'argomento saranno indicate allo studente le prime opere da consultare per l'avviamento della ricerca.

Completata la prima fase del lavoro di ricerca e acquisita una buona conoscenza del tema, lo studente dovrà presentare: a) il repertorio sistematico delle opere esaminate (bibliografia provvisoria) e della giurisprudenza consultata; per quanto riguarda le discipline storiche, dovranno essere indicate le fonti antiche giuridiche e letterarie; b) la proposta di ripartizione della trattazione in capitoli e paragrafi (indice provvisorio o schema della tesi).

L'approvazione del repertorio e dello schema da parte del docente costituisce condizione indispensabile perché si possa procedere alla stesura della tesi.

Successivamente, lo studente dovrà sottoporre al docente il proprio lavoro con modalità (consegna del medesimo su supporto cartaceo o invio mediante posta elettronica) e cadenze (di norma, un capitolo per volta) che dovranno essere concordate con il medesimo (al consenso del docente è subordinato, in particolare, l'impiego della posta elettronica).

Completo di una breve premessa, dell'indice definitivo, della bibliografia definitiva (elenco dei testi consultati) nonché, in alcuni casi, della giurisprudenza (elenco cronologico delle sentenze citate) e delle fonti antiche studiate, il lavoro, nella sua stesura definitiva, dovrà essere consegnato tassativamente entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato per il deposito della tesi presso gli uffici di segreteria.

### **3.— IMPOSTAZIONE DEL TESTO**

Il lavoro dovrà essere articolato in capitoli (da indicarsi con numeri romani) e paragrafi (da indicarsi con numeri arabi). A ciascun paragrafo dovrà, inoltre, essere assegnato un titolo (da indicarsi in corsivo).

Esempio:

3. *Elementi tipici e soggetti del soccorso*. Oppure 4.— *La questione del liability salvage*.

Qualora i paragrafi fossero numerosi sarebbe preferibile collocare, all'inizio di ciascun capitolo, un sommario indicante numero e titolo dei singoli paragrafi.

Esempio:

SOMMARIO — 1. La liberalizzazione del trasporto aereo in Europa: un'occasione (parzialmente) perduta — 2. Gli interventi correttivi previsti nel reg. CEE n. 2408/92 — 3. La svolta operata dalla legge n. 144/1999 — 4. La procedura di imposizione degli oneri di servizio pubblico — 5. La gara d'appalto — 6. Brevi accenni sugli aiuti sociali.

In alcuni casi può risultare utile raggruppare i capitoli in parti della tesi (non necessariamente con un proprio titolo) e in casi eccezionali può essere utile una divisione del capitolo in due o più sezioni (preferibilmente con un proprio titolo), che raggruppino i diversi paragrafi. Parti e sezioni vanno indicate in lettere (Parte terza, Sezione prima ecc.)

I paragrafi possono ulteriormente essere divisi, qualora necessario, in sottoparagrafi (dotati di autonomo titolo), da indicarsi con numeri arabi composti (esempio: 1.1; 1.2; 1.3 per indicare i sottoparagrafi del paragrafo 1).

L'indice definitivo viene redatto al termine della redazione della tesi, avendo cura di verificare l'esatta corrispondenza dei titoli di capitoli e paragrafi indicati con quelli contenuti nel testo del lavoro e del numero di pagina nel quale ha inizio ogni capitolo o paragrafo.

All'indice definitivo (e prima della bibliografia definitiva) va aggiunto, ove necessario, l'indice delle fonti antiche citate.

La bibliografia definitiva viene redatta al termine della tesi e contiene l'indicazione dei testi consultati. Spetta al singolo docente stabilire se nella bibliografia debbano essere inseriti tutti i testi materialmente consultati o solo quelli richiamati espressamente in (almeno una) nota.

La bibliografia segue l'ordine alfabetico.

Se nell'elenco due testi appartengono consecutivamente allo stesso Autore, occorre sostituire l'iniziale del nome e il cognome con ID. (se uomo); EAD. (se donna).

Esempio:

G. F RIGO, *Indagine difensiva per il processo penale e deontologia*, in *Cass. pen.* 1992, III, 2227.  
ID., *Il dibattito sulle investigazioni difensive, Il punto di vista di un avvocato*, in *Dir. pen. e proc.* 1995, , 1456.

Se il testo da richiamare è parte di un'opera collettanea, occorre indicare il testo in modo specifico con il nome dell'Autore e la specificazione dell'opera di provenienza. L'opera collettanea va ordinata in chiave alfabetica con AA.VV. e l'indicazione del titolo solo ove si intenda far riferimento all'intera raccolta dei testi contenuti (ipotesi infrequente).

Esempio:

G. ZAGREBELSKY, *Il controllo da parte della Corte costituzionale degli effetti temporali delle*

*pronunce di incostituzionalità: possibilità e limiti*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1989, 215.

#### **4.— ELABORAZIONE DEL TESTO.**

È vivamente consigliato dare inizio alla stesura del lavoro soltanto dopo aver acquisito una buona conoscenza dell'argomento attraverso un congruo numero di letture nonché, se del caso, attraverso lo studio delle fonti antiche utili alla ricerca.

È auspicabile, inoltre, servirsi di periodi il più possibile brevi ed intelligibili, avvalendosi delle citazioni testuali solo quando veramente indispensabili.

La tesi è un lavoro scientifico, attraverso il quale il candidato si inserisce in un dibattito già in corso. Ogni opinione non personale deve essere quindi sorretta dalla citazione della fonte nelle note a piè di pagina (gli autori e il luogo di pubblicazione, o le fonti antiche). Così pure va riferita la fonte di ogni dato. Le citazioni, tuttavia, devono corrispondere al contenuto e non divagare su argomenti disparati per far risaltare il corredo di letture del candidato. Devono corrispondere a letture o riscontri fatti personalmente dal candidato. Si raccomanda, dunque, di citare solo i testi effettivamente consultati evitando riferimenti inutili o ridondanti (esempio: una monografia del secolo scorso concernente profili del tutto secondari dell'argomento).

E' consentito riportare integralmente il pensiero di altri autori quando si tratti di passi particolarmente significativi. In tal caso la frase deve essere racchiusa tra virgolette, che devono essere indicate utilizzando il seguente carattere «...». Il virgolettato alto (“...”) deve essere usato soltanto nei casi di citazione all'interno di un periodo già virgolettato. Si ricorda che copiare o limitarsi a costruire un *collage* virgolettato è vietato dalla legge ed è scorretto dal punto di vista intellettuale.

Il corsivo deve essere utilizzato soltanto per i nomi comuni in lingua straniera, compreso il latino, eccettuate le parole di uso comunissimo. La parola *container*, per esempio, deve preferibilmente essere scritta in tondo.

Qualora, nel riportare un brano di altro testo, siano omessi dei passi, dovranno essere impiegati i tre puntini di sospensione racchiusi fra parentesi quadre: [...]; tuttavia l'omissione, quando relativa esclusivamente all'inizio o al termine del periodo, non deve essere segnalata.

Fra le parole va collocato un solo spazio (una sola battuta di barra spaziatrice).

Dopo ciascun punto e ciascuna virgola occorre sempre uno spazio.

L'apostrofo non richiede mai lo spazio.

Se la frase termina con una abbreviazione puntata, non occorre aggiungere un altro punto.

#### **5.— NOTE A PIE' DI PAGINA.**

Gli esponenti di nota devono sempre essere indicati con numeri ordinari e, all'interno del corpo della nota, non si va mai a capo (salvo in caso di note particolarmente ampie). La prima riga di ogni nota deve essere rientrata di circa un centimetro verso l'interno della pagina.

Esempio:

9 Sulla materia degli aiuti di Stato a finalità regionale v. M. ATZWANGER, *Gli aiuti erogati da enti territoriali in Italia*, in *Foro pad.* 1995, II, 34; V. CAMPOGRANDE, *Gli aiuti a finalità regionale in Italia*, in *Riv. dir. eur.* 1995, I, 53.

#### **5.a — Citazioni delle fonti antiche**

D. 1,1,5 (abbreviazione di Digesto 1,1,5), oppure CTh. 16,11,3 (abbreviazione di Codice Teodosiano 16, 11,3), oppure CI. 1,1,4 (abbreviazione di Codice di Giustiniano 1,1,4): questo, almeno, per alcune delle fonti giuridiche. Per le eventuali fonti letterarie, e per le altre fonti giuridiche, sarà il docente a indicare la singola specifica abbreviazione da adottare.

#### **5.b — Citazioni della legislazione.**

Il tipo di atto normativo deve sempre essere abbreviato, segue la data (per esteso) e il numero. Non occorre la virgola fra la data ed il numero, né dopo il numero dell'articolo (a meno che non si debba indicare il comma).

La parola comma non si abbrevia mai.

Esempio:

Art. 16 della l. 28 gennaio 1994 n. 84.

Art 16, quarto comma, l. 28 gennaio 1994 n. 84.

Art 16, comma 4, lettera a, l. 28 gennaio 1994 n. 84.

Art. 1 reg. CEE n. 4056/86 del 22 dicembre 1986.

Art. 1 dir. 95/64/CE dell'8 dicembre 1995.

**5.c — Citazioni della giurisprudenza.**

L'organo giudicante, da indicare in tondo anche se straniero, deve sempre essere abbreviato. Segue la data della sentenza (da indicarsi per esteso), il numero o il nome del ricorrente, una virgola, l'indicazione del luogo di pubblicazione (in corsivo) che deve essere fatto precedere dalla preposizione «in».

Di regola, si indica il numero della sentenza per le sentenze civili, il nome del ricorrente per le sentenze penali.

Non occorre la virgola fra l'organo giudicante e la data della sentenza, né fra la data e il numero, né fra la rivista e l'anno. La virgola è invece necessaria tra la data e il numero del ricorrente.

Per la Cassazione non è necessario indicare la sezione eccetto «sez. un.» (tra due virgole).

Esempi:

App. Torino 3 luglio 1991, in *Dir. Trasp.* 1993, 89.

Cass. 14 ottobre 1991 n. 10763, in *Dir. Trasp.* 1993, 847.

Cons. St., sez. VI, 29 aprile 1989 n. 531, in *Dir. Trasp.* 1996, 489.

Cass. 12 maggio 2002, Rossi, in *Cass. pen.* 2003, 2576.

Cass., sez. un., 12 aprile 2001, Bianchi, in *Riv. pen.* 2002, 234.

Dovendo citare la stessa sentenza più di una volta può evitarsi di ripetere il luogo di pubblicazione sostituendolo con «cit.».

Esempio:

Cass. 14 ottobre 1991 n. 10768, cit.

La giurisprudenza dei paesi di common law si cita secondo l'uso con l'indicazione del nome delle parti fra l'abbreviazione «v.» tutto in corsivo. Segue l'indicazione del luogo di pubblicazione, in tondo.

Esempio:

*Adamastos Shipping v. Anglo-Saxon Petroleum* [1958] 1 Lloyd's Rep. 73.

La giurisprudenza comunitaria si cita con l'indicazione della data, della causa e delle parti, (corredata eventualmente dell'indicazione della pubblicazione nella Raccolta Ufficiale o del diverso luogo di pubblicazione)

Esempio:

Corte giust. CE, 15 dicembre 1995, causa n. C-415/93, *Bosman*, in *Racc.*, I, 4291

**5.d — Citazioni della dottrina.**

Il cognome dell'autore deve essere scritto in carattere «MAIUSCOLETTO» ed è vivamente raccomandata l'indicazione dell'iniziale puntata del nome, a precedere il cognome. Nel caso di opere scritte a più mani i nomi dei coautori devono essere separati da un trattino breve.

Per le *monografie* al nome dell'autore seguono, separati dalle virgole: il titolo della monografia in corsivo, il numero (eventuale) del volume o del tomo (in numeri romani senza «vol.»), il numero (eventuale) dell'edizione (in numeri romani), la città sede principale della casa editrice, l'anno di edizione, il numero di pagina non preceduto da p. o pag.

Esempio:

M. DEIANA, *I liens nei contratti di utilizzazione della nave*, Torino, 1995.

Per gli articoli delle riviste, dopo il titolo in corsivo e una virgola, segue la preposizione «in», poi l'abbreviazione normalmente in uso, in corsivo, del titolo della rivista. Seguono l'anno (eventualmente preceduto dall'annata) e il numero della pagina non preceduto da «p.». Fra il titolo della rivista e l'anno non occorre la virgola.

Se la rivista è divisa in parti, ciascuna delle quali segue una propria numerazione delle pagine (come spesso accade nelle riviste che dedicano la prima parte alla pubblicazione di saggi e la seconda alla pubblicazione di commenti, di giurisprudenza o altro, oppure, come *Il foro italiano*, dedicano parti diverse alle decisioni di diversi organi giudicanti), dopo l'indicazione dell'anno, deve seguire l'indicazione della parte, di norma in numeri romani (I, II). Segue, preceduto da una virgola, il numero della pagina.

Esempio:

M. PIRAS, *L'assicurazione della responsabilità del vettore aereo di persone*, in *Dir. Trasp.* 2001, 461 ss.

L. ANCIS, *Sulla natura dei servizi di sicurezza aggiuntivi in ambito aeroportuale* (nota a Cons. St., sez. VI, 19 maggio 2000 n. 2876) in *Dir. Trasp.* 2001, 123 ss.

E. DOVERE, *Le discours juridique et moral d'«utilitas» à Rome*, in *SDHI* 65, 1999, 239 ss.

V. BUONOCORE, *Il «nuovo» imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 5 ss.

G. OPPO, *Patrimonio dello Stato e società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 495 ss.

Per le enciclopedie è sufficiente indicare il volume e l'anno di edizione, separati da una barra.

Esempio:

L. TULLIO, *Lettera di trasporto aereo*, in *Dig. Comm.* VIII/1992, 558.

Per i volumi collettanei occorre indicare il cognome dell'autore preceduto dall'iniziale del nome (in maiuscolo), il titolo del saggio (in corsivo), il *titolo del volume collettaneo* (in corsivo, preceduto da «in» in tondo; quando occorre, può seguire un'ulteriore specificazione del tipo: *Atti del Convegno di Trieste*, oppure *Studi in onore di G. Vassalli*), l'iniziale del nome e il cognome del curatore, se indicato (in tondo preceduto da «a cura di»), l'eventuale numero del volume, la città di edizione e l'anno di edizione, l'indicazione della pagina/e. L'indicazione AA.VV. può precedere il titolo dell'opera collettanea, ma va generalmente omessa con riferimento agli Atti dei Convegni, agli Studi in onore o in memoria, nei codici commentati da più Autori, e in generale quando vi sia un curatore o un coordinatore dell'opera.

Esempi: G.C. CASELLI-A. INGROIA, *Gli effetti della l. 8 agosto 1995 n.332 sui procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata*, in *Misure cautelari e diritto di difesa*, a cura di V. Grevi, Milano, 1996, 345.

E. MARZADURI, *Commento all'art.14 l. 8 agosto 1995 n.332*, in AA.VV., *Modifiche al codice di procedura penale*, Padova 1995, 191 ss.

D. MANZIONE, *sub art.477 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, V, Utet 1991, 87 ss.

Se si vogliono citare diverse pagine dello stesso brano l'indicazione del numero di pagina deve essere fatta seguire da «ss.» non preceduta da virgole (usare «s.» per indicare, oltre alla pagina indicata, la sola pagina seguente).

Nel caso in cui la stessa opera sia citata diverse volte è possibile limitarsi ad indicare l'autore e

titolo dell'opera, seguiti (fra due virgole) da op. cit., oppure op. ult. cit (in corsivo).

Esempio:

L. TULLIO, *Lettera di trasporto aereo*, op. cit., 558.

L. TULLIO, *op.ult. cit.*, 558.

In alternativa, può essere utilizzata una forma contratta che comprende: il cognome dell'autore preceduto dall'iniziale del nome (in maiuscoletto), le prime due o tre parole dell'opera che si vuole richiamare (in corsivo), l'indicazione cit. (in tondo), il numero della pagina/pagine a cui si intende far riferimento.

Esempi: G. FRIGO, *L'interpretazione*, cit., 72.

F. CORDERO, *Procedura*, cit., 340.

D. MANZIONE, *sub art.477 c.p.p.*, cit., 88 ss.

#### **6.— CRITERI TIPOGRAFICI PER LA STAMPA**

L'impostazione tipografica della tesi dovrà prevedere almeno 45 righe per pagina, fra testo e note. La regola, stabilita per tutte le facoltà dell'Ateneo, serve ad evitare che gli elaborati risultino troppo voluminosi a causa dell'uso di interlinee molto ampie o di eccessive dimensioni (corpo) del carattere. Anche se non sono stabiliti altri criteri sui margini, o sul carattere tipografico o sul corpo del testo, è perciò opportuno usare caratteri contenuti (come, ad esempio, i tipi Courier, Times New Roman, Arial), corpo 10, 11 o 12, a seconda del tipo, con interlinea 1. Per le note si utilizza, di norma, lo stesso tipo di carattere, con un corpo di una unità inferiore a quello utilizzato per il testo. Anche le dimensioni della gabbia (margine inferiore, superiore, destro e sinistro), non sono rigidamente definite, ma dovranno essere adeguate alla stessa necessità di corrispondenza sostanziale tra sviluppo dell'elaborato e numero complessivo delle pagine.